

S. R. O.

C. R.

**Proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:  
"Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche".**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge si inserisce tra le azioni della Regione Calabria finalizzate alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e paesaggistico. Il mezzo scelto per tale operazione è la promozione dell'attività di escursionismo, pratica turistica e del tempo libero realizzata senza l'ausilio di mezzi motorizzati, capace di promuovere un rapporto equilibrato con l'ambiente e favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo del turismo "compatibile".

Una pratica, quella dell'escursionismo, già promossa e legislativamente riconosciuta in gran parte delle Regioni italiane e che la presente normativa, di necessità, si propone di regolamentare e promuovere anche nel nostro territorio regionale.

Ma perché promuovere l'escursionismo?

Nessuna area archeologica, angolo di natura, bene architettonico o paesaggistico vive di vita propria, ma riflette piuttosto il significato dei luoghi e della loro storia, rimandando, in definitiva, allo scenario ambientale di riferimento. In tutto questo si misura una differente valorizzazione del territorio che vede, non come unico, ma come significativo, il peso dell'attività escursionistica.

Il raggiungimento del sito avviene, in quest'ultimo caso, attraverso vie storiche di percorrenza, dense di segni e di prospettive visuali che ricollocano il bene nella sua giusta prospettiva. Un avvicinamento al bene che avviene attraverso una mobilità lenta, guidati esclusivamente dalla trazione muscolare, con una contemporanea riconquista del proprio tempo. A ciò si aggiunga come non solo la meta, ma l'intero percorso per raggiungerla, assuma significato e valore anche da un punto di vista turistico ed economico. Si pensi, in particolare, alle connesse possibilità di ricettività, alla allocazione di servizi in ambito rurale ed alla valorizzazione delle produzioni locali.

Ne derivano una valorizzazione dell'edificato tradizionale, una collocazione non stagionale dell'offerta turistica ed una presenza diffusa dell'offerta.

Se questi sono i vantaggi della destagionalizzazione e del decongestionamento dei flussi turistici, altrettanti sono quelli sul piano della conservazione del paesaggio e sul piano ambientale in genere, con particolare riguardo al contenimento dei danni connessi alla mobilità.

In mancanza di una adeguata politica a favore della mobilità pubblica e della mobilità lenta, un incremento dei flussi turistici si traduce inevitabilmente in crescita del traffico autoveicolare privato con conseguente aumento dei livelli di

inquinamento ambientale, in necessità di costruire nuove strade, in aumento percentuale dell'infortunistica stradale.

Il 98% dell'energia utilizzata dai trasporti deriva da combustibili fossili, come noto tra i principali responsabili dell'effetto serra. In base al Protocollo di Kyoto del 2002 l'Unione Europea avrebbe dovuto ridurre, tra il 2008 ed il 2012, le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto al 1990 e l'Italia, più in particolare, del 6,5%. I limiti definiti dal Protocollo non sono stati raggiunti, ma rimane un obbligo ancora più attuale, per i Paesi sottoscrittori, intervenire con strumenti specifici per raggiungere i traguardi fissati. In questo senso, qualunque intervento legislativo o regolamentare che possa incidere sul settore dei trasporti risulta quanto mai necessitato ed opportuno al fine citato dal momento che, il settore della mobilità, rappresenta il settore cruciale in ambito di degrado ambientale contribuendo esso, in modo significativo, alla compromissione della qualità e salubrità dell'aria.

In questo contesto ed a questi complessivi fini si inserisce il progetto di legge in esame che tende a regolamentare lo sviluppo dell'attività di escursionismo quale "attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza (...) senza l'ausilio dei mezzi a motore", rientrando tale definizione in quelle di "mobilità lenta" e "mobilità non motorizzata" già in uso nella letteratura di settore.

Peraltro, si aggiunga che quello della mobilità lenta è un mercato piuttosto ampio. Alcuni dati ci provengono dal mondo dei parchi: su 81 milioni di presenze turistiche nei comuni dei parchi nazionali, il 45,8% è costituito da escursionisti che attivano circa 1,4 miliardi di euro di consumi totali e contribuiscono alla creazione di 100mila posti di lavoro. E si tratta di dati certamente parziali tenuto conto che i parchi nazionali sono solo 24 a fronte di ulteriori 700 parchi, riserve ed aree protette regionali.

La maggior parte degli escursionisti pratica questa attività in modo autonomo, cercando ed utilizzando eventuali servizi di cui necessita direttamente in zona. Questo aspetto è legato, probabilmente, al desiderio di ricerca di "libertà" che anima gli appassionati di questo settore. L'escursionista ricerca un ambiente puro, intatto, nel quale dedicarsi alla contemplazione del paesaggio. Non è in contraddizione con tale aspetto la ricerca del contatto con la popolazione locale, l'attenzione alla conoscenza delle usanze e tradizioni, la ricerca di segni storici della presenza dell'uomo. A tali aspetti si coniuga altra motivazione di rilievo ossia la ricerca del benessere fisico, aspetto nel quale spazi e cibi sani si associano alla pratica sportiva.

Ecco perché la proposta in esame deve considerarsi di "amplissimo respiro", riuscendo a concentrare in sé il perseguimento dell'interesse pubblico sotto plurimi e preziosi profili che spaziano dallo sviluppo del turismo, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute dell'individuo.

In Italia la amministrazione della attività escursionistica è stata storicamente svolta dagli enti di gestione delle aree protette che operano, in genere, per la realizzazione, manutenzione e promozione della rete sentieristica con l'obiettivo di creazione di una rete di sentieri attrezzati limitata al territorio dell'area protetta. Risulta poi, in materia, assai notevole l'attività, la produzione e la competenza sviluppata nel tempo da alcune associazioni con specifico oggetto sociale e, tra tutte, in particolare, quelle del Club Alpino Italiano (CAI). Sul piano della pedonabilità basti citare, all'uopo, il "Sentiero Italia" che, promosso dal CAI e da altre associazioni di settore, rappresenta la spina dorsale del sistema sentieristico nazionale. Il percorso, lungo 6000 Km, collega tutte le montagne italiane, da S. Teresa di Gallura in Sardegna a Trieste attraverso Alpi ed Appennini. L'itinerario, suddiviso in circa 350 tappe, rappresenta oltre ad una grande infrastruttura per la pratica escursionistica, una importante proposta di valorizzazione turistica ed economica della montagna. Tra le esperienze su scala regionale, poi, si evidenzia come proprio la nostra Regione abbia realizzato con la collaborazione del CAI il "Progetto Loisir", finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell'ambito del quale è stata realizzata nel 1999 una pubblicazione comprendente la "Carta Escursionistica della Calabria".

Alla luce delle esperienze già maturate e delle ingenti potenzialità naturalistiche e paesaggistiche della Calabria - terra ricchissima di tesori naturali anche inesplorati, così come di un ingente patrimonio storico-culturale ivi allocato - risulta quanto mai opportuno oggi dotarla, al pari delle altre regioni italiane, di una specifica legge che regolamenti puntualmente l'attività escursionistica nel nostro territorio che, provvisto di una propria rete istituzionalizzata, potrà rientrare formalmente e sostanzialmente nella rete escursionistica nazionale ed europea con tutte le favorevoli conseguenze dalla stessa iniziativa scaturenti e su accennate.

La proposta di legge in esame, comprendente 14 articoli, è suddivisa in tre Titoli.

Il primo è relativo alle norme generali e, quindi, alle finalità della legge - su ampiamente evidenziate - ed al riconoscimento della rete escursionistica e dei sentieri della Calabria (indicata con l'acronimo RECAL) quale patrimonio culturale, paesaggistico e territoriale della Regione di cui si prevede il recupero e la valorizzazione ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali (art. 1). Segue, quindi, la definizione specifica di "escursionismo" quale "attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio, senza l'ausilio di mezzi a motore" (art. 2) e quella di Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria

(RECAL) con puntuale riferimento alla viabilità in essa ricompresa “dichiarata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio, nonché ai valori naturalistici, paesaggistici, sportivi e di promozione del benessere fisico e della salute peculiari dell’attività escursionistica” (art. 3). Il progetto di legge prevede, quindi, la istituzione di un Catasto della rete finalizzato alla catalogazione dei percorsi ed alla indicazione degli elementi utili per la fruizione ed il transito degli stessi; la sua istituzione è demandata, in sede di prima costituzione, alla Giunta regionale che si avvarrà della cartografia già esistente già redatta dal CAI e che potrà essere successivamente implementata in base ai procedimenti descritti nella normativa (art. 4). Segue, poi, specifica regolamentazione della viabilità di uso privato inserita nella RECAL come viabilità complementare e funzionale al transito della rete regionale (art. 5). Norma specifica è dedicata, infine, alla segnaletica ed al logo identificativo regionale dei percorsi rientranti nella rete stessa (art. 6).

Il titolo secondo della proposta in esame è riservato, essenzialmente, alle norme sulla realizzazione e manutenzione della rete escursionistica calabrese, partendosi dalla pianificazione della medesima. La redazione del Piano, da effettuarsi entro tre mesi dalla approvazione della legge, è devoluta alla Giunta regionale e prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e delle associazioni interessate ed operanti sul territorio in materia. Il Piano, una volta redatto, dovrà essere approvato dal Consiglio regionale e dovrà essere oggetto di verifica ed aggiornamento triennale (art. 7). Entro 180 giorni dalla approvazione della legge, il Consiglio regionale dovrà, quindi, approvare, su proposta della Giunta, il Regolamento attuativo della RECAL in cui verranno enucleate tutte le specifiche modalità di attuazione ed i criteri di gestione della rete, in parte già delineati dalla proposta stessa (art. 8). Le funzioni e le competenze nella gestione della RECAL, sono attribuiti – con specifica definizione dei rispettivi compiti - a Regione e Comuni (o associazioni di comuni) “con la collaborazione degli Enti di gestione per i parchi e le biodiversità, del volontariato e dell’associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie del CAI e visto il contenuto del “Protocollo di Intesa per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile” stipulato tra il CAI ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo in data 30 Ottobre 2015 e dei Protocolli di Collaborazione stipulati tra il CAI ed il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale della Sila ed il Parco Nazionale dell’Aspromonte in data 23 Febbraio 2016. Il ruolo del CAI-sezione regionale, in ambito di collaborazione nella gestione della rete, è senza

dubbio centrale stante, appunto, il proprio ufficio e le finalità istituzionali del medesimo riconosciuti dal legislatore e ridefiniti, in tale specifica materia, dai Protocolli stipulati a livello nazionale e locale e, all'uopo, espressamente richiamati nella proposta di legge in esame (art. 9). Quest'ultima prevede, poi, l'istituzione presso la Regione, e senza oneri aggiuntivi sul bilancio, di un organo tecnico: il Coordinamento tecnico centrale della RECAL che fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della RECAL, nonché per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale. Il Coordinamento, che resta in carica per la durata della legislatura, è nominato (in base ad una composizione, anche successivamente integrabile, individuata dalla legge) dalla Giunta regionale (art. 10). Quanto alla programmazione nella gestione della rete, la normativa in esame prevede la redazione di un Piano triennale degli interventi sulla RECAL. Il Piano è proposto al Consiglio dalla Giunta che lo redige avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale e sempre previa acquisizione delle proposte provenienti dai Comuni e dagli enti di gestione dei Parchi per i territori di pertinenza. La normativa prescrive, quindi, puntualmente le azioni ed i fini a queste connessi e che poi sono gli obiettivi cui specificamente mira la proposta di legge tra i quali: promozione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete; promozione del turismo sostenibile e dell'immagine dei territori interessati dalla rete; promozione dello sviluppo turistico e creazione di nuove opportunità socio-economiche delle realtà più periferiche territoriali in armonia con la conservazione degli ambienti naturali; salvaguardia e recupero del patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali; promozione dello sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto alle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita (art. 11). La normativa prevede, a seguire, le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale ed i divieti connessi (art. 12).

Il titolo terzo della proposta è dedicato, infine, alle norme finali e transitorie tra le quali la applicazione di specifiche sanzioni amministrative per la commessa infrazione dei divieti normativamente prescritti, la cui applicazione è delegata dalla Regione ai comuni ed agli enti gestori dei parchi per i territori di loro pertinenza; soggetti pubblici, questi, che sono, dunque, preposti alla vigilanza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni della legge in esame e che introitano i proventi delle sanzioni comminate (art. 13).

L'ultimo articolo (art. 14) della proposta è, infine, relativo alle disposizioni sulle Procedure e coperture finanziarie come indicate nella relazione tecnico-finanziaria che segue e negli allegati "A" e "B" parte integrante della proposta di legge.

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge promuove la conoscenza, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e paesaggistico attraverso la promozione dell'attività di escursionismo e il sostegno a interventi di manutenzione e recupero dei percorsi escursionistici, con la realizzazione della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL). Il perseguimento di tali finalità trova il suo presupposto cardine nell'istituzione del Catasto della rete escursionistica (RECAL), quale strumento di classificazione dei percorsi escursionistici, di conoscenza dello stato della rete escursionistica, di programmazione degli interventi e del loro monitoraggio, anche attraverso la collaborazione da parte dei soggetti territorialmente competenti.

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'istituzione del Catasto regionale della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL), di cui all'articolo 4 della legge e la copertura dei finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici, di cui all'articolo 11 della medesima.

Da un'analisi complessiva dell'impatto finanziario della presente proposta di legge non emerge un incremento degli oneri finanziari a carico del Bilancio regionale, atteso che si farà fronte esclusivamente attraverso le **Risorse POR FESR-FSE 2014-2020** nelle modalità e secondo i parametri in seguito indicati nella relazione tecnico-finanziaria e negli allegati "A - Attività e principali risorse finanziarie" e "B - Correlazione tra articolato, attività e azioni del POR".

I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica. In particolare non sono attribuite nuove funzioni di carattere sanzionatorio in quanto il progetto di legge si limita ad individuare (articolo 13) ulteriori violazioni che saranno accertate nell'ambito della normale attività di vigilanza già svolta dagli enti territorialmente competenti. Il Coordinamento tecnico centrale della RECAL di cui all'articolo 10 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la partecipazione ai suoi lavori da parte dei componenti è a titolo gratuito.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Proposta di legge recante: " Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche "

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Rif. Tab. 2 "Copertura finanziaria"	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
4	a	Istituzione del Catasto regionale della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL).	I	A	80.000,00 €.
11	b	Interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici	I	P	3.498.155,95 €
		TOTALE DELL'INVESTIMENTO			3.578.155,95 €

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

**Articolo 4** - Spese relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL). Importo euro 80.000,00. Le spese discendenti dalla realizzazione del catasto regionale della RECAL sono state quantificate in base alle previsioni di costo per l'istituzione di un Piano per la segnaletica della Regione Veneto di cui alla delibera della giunta regionale 11 aprile 2006, n. 959.

**Articolo 11** - Spese per interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nelle Rete escursionistica e dei Sentieri della Calabria (RECAL) e per la realizzazione di nuovi percorsi. Importo euro 3.498.155,95 pari a € 1.166.051,00 per ciascun esercizio del triennio 2017/2019. Le spese discendenti dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono state stimate considerando il costo medio affrontato dalla Regione Veneto per la realizzazione di una simile attività di cui alla delibera della giunta regionale 11 aprile 2006, n. 959. Il costo medio per km del Veneto è pari ad euro 2.533,00 per 1.186,76 km (cfr. [http://www.datiopen.it/it/opendata/Regione\\_Veneto\\_Itinerari\\_della\\_rete\\_escursionistica](http://www.datiopen.it/it/opendata/Regione_Veneto_Itinerari_della_rete_escursionistica)). Considerato che secondo i dati del CAI Calabria "Catasto dei sentieri segnati e numerati presenti nel territorio aggiornato a marzo 2017", i km di rete ammontano a circa 1.380,904 (cfr. <http://www.caicalabria.it/sentieri-calabria/>), il costo stimato, presunto un costo medio per Km di euro 2.533,00 per 1.380,904 km è di euro 3.498.155,95. Tenuto conto che la rete sentieristica regionale presunta è di circa 1.380,904 km e che di questa almeno il 50% ha esigenze manutentive, considerato un costo medio al km di € 1.380,00, l'importo di circa 1.2 Mln€/anno per 3 anni consentirebbe la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete.

L'implementazione del catasto consentirà inoltre di tarare gli interventi in modo da individuare le aree con esigenze manutentive prioritarie e, in funzione della logistica e delle condizioni strutturali, garantire la massima efficienza degli interventi massimizzando la copertura territoriale pur mantenendo costante il budget nel triennio.

### **Copertura finanziaria:**

Il finanziamento delle spese sopra descritte, stante la loro natura discrezionale e non obbligatoria, è subordinato esclusivamente all'utilizzo dei POR FESR-FSE 2014-2020 secondo quanto indicato nell'allegato "B - CORRELAZIONE TRA ARTICOLATO, ATTIVITA' E AZIONI DEL POR". I costi riportati nella Tabella 1 "Oneri finanziari" sono da considerarsi comprensivi degli oneri di legge e delle spese generali. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma/Capitolo</b>	<b>Cfr. Tab. 1 "Oneri finanziari"</b>	<b>ASSE, OS, AZIONE</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Totale</b>
<b>Programma Missione Capitolo</b>	<b>a</b>	ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.7, AZIONE 6.7.1	1.166.051,00 €.	1.166.051,00 €.	1.166.051,00 €.	3.498.155,95 €
<b>Programma Missione Capitolo</b>	<b>b</b>	ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.7, AZIONE 6.7.2	80.000,00 €.	//	//	80.000,00 €.
<b>Totale</b>			1.246.051,00 €	1.166.051,00 €.	1.166.051,00 €.	3.578.155,95 €



---

---

## **Allegato “A” – Attività e principali risorse finanziarie**

---

---

### **ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLA RETE ESCURSIONISTICA E DEI SENTIERI DELLA CALABRIA (RECAL).**

ASSE PRIORITARIO 6 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE, - Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo, -

**ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.7, AZIONE 6.7.1**

---

---

### **INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI**

ASSE PRIORITARIO 6 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE, - Azione 6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.

**ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.7, AZIONE 6.7.2**

---

---

**Allegato "B" – CORRELAZIONE TRA ARTICOLATO, ATTIVITA' E AZIONI DEL POR**

	Allegato "A" Attività e principali risorse finanziarie	Articolo legge	Note
<b>FASE PROGRAMMATICA E ATTUATIVA</b>			
	<b>ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLA RETE ESCURSIONISTICA E DEI SENTIERI DELLA CALABRIA (RECAL).</b>	4/11	Le azioni del POR richiamate nell'allegato "B" per sostenere la fase programmatica e preliminare coincidono con la necessità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmare e realizzare un recupero dati della rete sentieristica dalle fonti istituzionali e dai progetti comunitari passati, aggiornamento e omogeneizzazione degli stessi.</li> </ul>
	<b>INTERVENTI DI RECUPERO DELLE EMERGENZE MONUMENTALI O DEI SITI DI PARTICOLARE RILEVANZA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione del sistema (data base, piattaforma aperta per il rilievo e la verifica da remoto).</li> <li>• Creazione del portale di consultazione per le verifiche in loco e da remoto.</li> </ul>
ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.7, AZIONE 6.7.1	<b>Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo.</b>	4	Programmare, progettare, realizzare opere volte alla tutela, valorizzazione promozione e fruizione degli attrattori culturali regionali mediante interventi e integrati funzionali a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare il sistema regionale degli attrattori culturali;</li> <li>• Costruire gli itinerari culturali tematici;</li> <li>• Garantire l'accessibilità e la fruibilità delle risorse;</li> <li>• Aumentare l'attrattività delle risorse del territorio;</li> </ul>
	<b>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI</b>  <b>PROMOZIONE DELLA RECAL</b>		Le azioni del POR richiamate nell'allegato "B" per sostenere la fase attuativa coincidono con la necessità di:
ASSE 6, OT6 FESR, OS 6.7, AZIONE 6.7.2	<b>Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.</b>	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare attraverso l'applicazione di tecnologie innovative di comunicazione e di informazione turistico-culturale nuove modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.</li> </ul>

## **Titolo I**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 1** *(Finalità)*

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile. Promuove, a tale fine, il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione delle infrastrutture correlate. Riconosce la rete escursionistica e dei sentieri quale patrimonio culturale, paesaggistico e territoriale della Regione e ne prevede il recupero, la tutela e la valorizzazione ai fini sociali, storici, economici, turistici e culturali.

#### **Articolo 2** *(Definizione di escursionismo)*

1. Ai fini della presente legge è escursionismo l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio, senza l'ausilio di mezzi a motore.

#### **Articolo 3** *(Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria)*

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria (RECAL) l'insieme di strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana che, ubicati al di fuori dei centri urbani ed inseriti nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. È inserita nella RECAL la viabilità, anche di uso privato, che abbia una o più delle

seguenti caratteristiche:

- a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle zone di particolare interesse ambientale;
- b) sia compresa nelle zone di particolare interesse naturalistico, storico-culturale, paesaggistico, architettonico e religioso del territorio;
- c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);
- e) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica della Calabria.

3. La viabilità ricompresa nella RECAL è dichiarata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio, nonché ai valori naturalistici, paesaggistici, sportivi e di promozione del benessere fisico e della salute peculiari dell'attività escursionistica.

4. La RECAL è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane (SITO) della Calabria.

#### **Articolo 4** ***(Catasto della RECAL)***

1. È istituito il Catasto della RECAL, articolato in sezioni provinciali, che definisce i percorsi che, in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali e didattici insiti in essi, sono dichiarati di pubblico interesse dalla Giunta regionale.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione ed al transito degli stessi, rendendo conto, altresì, del soggetto gestore, di eventuali tratti privati, di divieti o limitazioni insistenti su di essi o su parte di essi.

3. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del Catasto della RECAL, riconoscendo il percorso del Sentiero Italia individuato dal Club Alpino Italiano nel

1990 quale tracciato di riferimento primario per la realizzazione della rete unitamente al Catasto Regionale dei Sentieri redatto dal Club Alpino Italiano – Gruppo Regione Calabria nel 2002, unitamente ad eventuali altri sentieri implementati con gli stessi criteri dagli Enti Parco Nazionale e Regionale.

4. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della rete escursionistica regionale, i soggetti pubblici o privati che intendono segnalare itinerari sentieristici, devono inviare idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale, avvalendosi dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7, decide in merito all'inserimento nella rete escursionistica.

5. Il Catasto della RECAL è depositato presso il Dipartimento "Ambiente e Territorio" ed è aggiornato previo parere dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7.

---

## **Articolo 5**

### ***(Viabilità di uso privato)***

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della RECAL è consentito l'accesso ed il transito ai soli fini escursionistici. È consentito, altresì, l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica da parte dei soggetti preposti.

2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati entro i limiti di cui all'art. 12.

## **Art 6**

### ***(Segnaletica)***

1. I percorsi che fanno parte della RECAL devono essere segnalati e mantenuti dai soggetti che li hanno assunti in gestione.

2. I percorsi di cui al comma 1 si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo limiti e modalità di utilizzo fissati dal regolamento di cui all'art. 8.

4. Ai fini della pianificazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica, la Regione Calabria si avvale dei relativi manuali tecnici e documenti di indirizzo del CAI – Club Alpino Italiano facendo, altresì, propria la segnaletica codificata dal CAI per l'inserimento della RECAL nella Rete Escursionistica Italiana.

## **Titolo II**

---

# **REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA CALABRIA**

## **Articolo 7**

### ***(Pianificazione della RECAL)***

1. La Giunta regionale provvede attraverso il Dipartimento “Ambiente e Territorio”, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione del Piano della Rete Escursionistica e dei sentieri della Calabria.

2. Alla redazione del Piano della RECAL partecipano:

- gli Enti Parco;
- l'Anci Calabria;
- i Comuni interessati;
- l'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
- la Federparchi Calabria;
- il Presidente pro tempore del Gruppo Regione Calabria del Club Alpino Italiano (CAI);
- le associazioni operanti sul territorio regionale nel campo dell'escursionismo, della sentieristica e della difesa e promozione dell'ambiente e del paesaggio;

- i soggetti economici interessati allo sviluppo della sentieristica operanti sul territorio regionale.

3. Il Piano deve essere approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale e oggetto di verifica e eventuale aggiornamento ogni 3 anni.

## **Articolo 8**

### ***(Regolamento attuativo)***

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla RECAL.

2. La Giunta regionale per la redazione del regolamento di cui al comma 1 si avvale del Coordinamento tecnico centrale della RECAL di cui all'art. 10.

3. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

- a. le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della RECAL di cui all'art. 6;
- b. le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RECAL nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6, prevedendo un termine per l'installazione e per l'adeguamento della segnaletica esistente;
- c. le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario;
- d. le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che debbono essere riportate;
- e. le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le tipologie di fruizione degli itinerari;

- f. i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici rientranti nella RECAL;
- g. le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto di cui all'art. 4;
- h. i criteri generali di manutenzione dei percorsi della RECAL.

## **Articolo 9**

### ***(Funzioni e competenze)***

1. La Regione ed i Comuni, anche in forma associata, gestiscono la RECAL con la collaborazione degli Enti di gestione per i parchi e le biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie del CAI e visto il contenuto del *"Protocollo di Intesa per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile"* stipulato tra il CAI ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo in data 30 Ottobre 2015 e dei Protocolli di Collaborazione stipulati tra il CAI ed il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale della Sila ed il Parco Nazionale dell'Aspromonte in data 23 Febbraio 2016.

2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della RECAL di cui all'art. 10:

- a) redige e aggiorna il Piano della RECAL;
- b) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della RECAL;
- c) aggiorna annualmente con delibera di Giunta il Catasto di cui all'art. 4, acquisendo, a tale scopo, dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7, le proposte di nuovi inserimenti corredate dalle pertinenti informazioni tecniche sul tracciato;
- d) coordina le attività dei Comuni con quella dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della RECAL;



- e) predispone progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe promuovendo con queste le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della RECAL in collaborazione con il Club Alpino Italiano;
- g) promuove la formazione di operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
- h) elabora ed aggiorna la cartografia della rete escursionistica e sentieristica regionale;
- i) promuove la RECAL attraverso pubblicazioni, materiale informativo ed eventi sia in ambito regionale, che in ambito nazionale ed internazionale;
- l) approva, sentiti i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7, il Piano triennale degli interventi di cui all'art. 11;
- m) promuove la istituzione di un portale regionale della RECAL con finalità promozionali, turistiche ed informative che esplicitino, tra le altre, le possibilità e le modalità di transito per le varie tipologie di fruitori.

3. I Comuni, singolarmente o in forma associata, avvalendosi della collaborazione degli Enti gestori per i parchi e le biodiversità:

- a) sovrintendono la porzione di RECAL afferente al territorio di pertinenza e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici relativi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
- b) predispongono ed approvano entro il 30 ottobre di ogni anno un piano di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza per l'anno successivo;
- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 8;

d) inviano alla Regione proposte per l'aggiornamento del Piano della RECAL e la redazione del Piano triennale degli interventi di cui all'art. 11.

## **Art. 10**

### ***(Coordinamento tecnico centrale della RECAL)***

1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della RECAL.
2. Il Coordinamento, ai sensi ai sensi del comma 2 dell'art. 9, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della RECAL, nonché per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.
3. Il Coordinamento è nominato dalla Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
  - a) Assessore alla struttura regionale preposta, o suo delegato, che presiede il collegio;
  - b) un rappresentante del CAI, gruppo Calabria;
  - c) un rappresentante di Federparchi;
  - d) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Calabria;
  - e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Calabria.
4. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con delibera di Giunta, anche su proposta del Coordinamento.
5. La partecipazione ai lavori del Coordinamento tecnico centrale della RECAL è a titolo gratuito.

## **Art. 11**

### ***(Piano triennale degli interventi)***

1. Il Consiglio regionale approva il Piano triennale degli interventi sulla RECAL. Il Piano è proposto al Consiglio dalla Giunta che lo redige avvalendosi del

Coordinamento tecnico centrale e previa acquisizione delle proposte provenienti dai Comuni e dagli enti di gestione dei Parchi per i territori di pertinenza.

2. Il Piano contiene azioni finalizzate a:

a) realizzare e promuovere, anche attraverso il sostegno agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore dell'escursionismo, attività divulgative ed informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale;

b) favorire forme di turismo sostenibile e promuovere l'immagine dei territori su cui insistono gli itinerari per creare nuove opportunità socio-economiche delle aree più periferiche regionali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione degli ambienti naturali;

c) coinvolgere le comunità locali in una offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e primi beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla RECAL;

d) preservare e recuperare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture recettive e di servizio della RECAL;

e) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto alle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;

f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica;

g) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RECAL anche attraverso programmi di manutenzione straordinaria.

3. Il programma è attivato anche mediante la pubblicazione di bandi annuali che stabiliscono la modalità di erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g).

## Articolo 12

### *(Fruizione della RECAL e divieti)*

1. La fruizione della RECAL può avvenire, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

2. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova applicazione sui percorsi inseriti nella RECAL, relativamente ai mezzi impiegati per lavori agricoli e forestali, di manutenzione, di vigilanza ed antincendio, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.

3. Il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione per i soli escursionisti motorizzati con mezzi di dimensioni modeste e per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap sui percorsi accessibili a tali tipi di mezzi.

4. Il divieto di cui al comma 2 non trova, altresì, applicazione nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali su immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere tali immobili.

5. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del paesaggio, di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sulla RECAL è, fra l'altro, vietato:

- a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RECAL, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;
- b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 8;

- d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici;
- e) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature, raccogliere i prodotti agricoli, abbandonare rifiuti di qualunque natura.

### **Titolo III**

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 13**

*(Sanzioni amministrative)*

---

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono delegate ai comuni ed agli enti gestori dei parchi per i territori di loro pertinenza e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi con l'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:
  - a) faccia uso di segnaletica difforma da quella definita dall'art. 6;
  - b) danneggi, alteri o manometta la segnaletica di cui all'art. 6;
  - c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della RECAL e le opere realizzate per la percorribilità e la sosta.
3. È soggetto alla sanzione pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della RECAL. In caso di reiterazione della condotta la sanzione è raddoppiata. Le ulteriori sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme della presente legge sono fissate nel regolamento attuativo di cui all'art. 8.
4. Chiunque commetta le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta

salva la facoltà degli enti gestori dei tratti interessati di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

## **Articolo 14**

### ***(Procedure e coperture finanziarie)***

1. La Regione garantisce l'integrazione delle politiche regionali e l'impegno delle risorse finanziarie che devono concorrere annualmente al conseguimento degli obiettivi delineati dalla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto individua, tra i dirigenti dei Dipartimenti Presidenza, Ambiente e Territorio, Programmazione Nazionale e Comunitaria, Bilancio Finanza Patrimonio, Turismo e Beni Culturali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, il dirigente responsabile in via esclusiva:

- a) del raccordo tecnico-amministrativo tra i soggetti di cui all'articolo 7, nonché della puntuale attuazione delle azioni cui dare avvio;
- b) della individuazione delle risorse finanziarie alimentate dai fondi POR, suddivise in annualità, necessarie per la realizzazione degli interventi; della gestione, del monitoraggio e del controllo ordinario delle operazioni previste;
- c) della predisposizione, in raccordo con i dirigenti responsabili dell'attuazione del POR Calabria, delle proposte di Deliberazione della Giunta e/o del Consiglio regionale eventualmente necessarie all'istituzione dei capitoli di spesa ritenuti essenziali per l'avvio delle operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse.

3. Al dirigente responsabile sono affidate le attività necessarie al finanziamento delle attività della presente legge. Allo stesso dirigente spetta, se necessario, proporre alla Giunta ovvero al Consiglio regionale le modifiche del POR al fine di assicurare il finanziamento annuale dei Programmi.

4. La mancata attuazione dei provvedimenti e delle procedure di cui alla presente legge da parte del dirigente responsabile nominato dal Presidente della Giunta regionale sono valutabili ai fini della responsabilità disciplinare.

5. L'Allegato "A" individua l'Asse e le Azioni da utilizzare per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge. L'allegato "B" descrive la correlazione tra articolato, fasi, attività e azioni del POR FESR-FSE 2014-2020.

6. La Regione assicura con l'utilizzo dei fondi POR FESR-FSE 2014-2020, di cui agli allegati "A" e "B" il finanziamento della presente legge e il rispetto dei tempi per la realizzazione dei programmi annuali. In caso di inerzia delle amministrazioni comunali ovvero di gravi ritardi sull'espletamento delle operazioni, la Regione attiva i poteri sostitutivi previsti della legislazione vigente.

F.to FRANCO SERGIO